Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

REGIONI

Regione Umbria

Regione Toscana

Regione Friuli Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 18 MAGGIO 1984:

REGIONE CAMPANIA

(1852)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **1221.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti soprindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1222.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 78 - il primo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

Art. 78. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti:

1) fisica generale I;
2) analisi matematica I;
3) geometria I;
4) esperimentazioni fisica I;
5) fisica generale II;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
9) esperimentazioni fisica II.

E' soppresso, inoltre, l'ultimo comma dello stesso art. 78 e sostituito dal seguente nuovo comma:

« I corsi 4, 8, 9 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale ».

Art. 2.

Art. 80 - il primo comma dell'art. 80 relativo al numero degli esami da sostenere per il corso di laurea in fisica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei diciotto insegnamenti di cui agli articoli precedenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1223**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 19 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di scienze politiche è inserito l'insegnamento di:

storia dell'Italia contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1224**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 148 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

progetti per la ristrutturazione ed il risanamento edilizio;
progettazione urbanistica;
architettura e composizione architettonica II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 197

LEGGE 16 maggio 1984, n. **138.**

Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonché la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1.

La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di perso-

nale da una amministazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.

Art. 4.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, continuano a prestare servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa.

Art. 5.

In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.

Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi.

Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva.

Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.

Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della regione competente.

Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 6.

Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino più aspiranti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;

b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera *b*), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.

Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilità del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano ai fini degli accreditamenti spettanti alle regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983.

Il relativo onere farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalità nello stesso previste.

Art. 9.

Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge.

Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalità nello stesso previste.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorità alle occorrenze di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982) »

Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — SCALFARO — DE MICHELIS — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **139.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è inserito l'insegnamento di « algologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1984, n. **140**.

Soppressione delle linee ferroviarie Bricherasio-Barge e Montebelluna-Susegana e del tratto di linea Cologna Veneta-Grisignano di Zocco della linea Legnago-Grisignano di Zocco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1966, n. 3376 con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio ferroviario viaggiatori sulla linea Bricherasio-Barge;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1981, n. 2008 con il quale è stato soppresso l'obbligo del servizio merci sulla linea suddetta;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1966, n. 3378 con il quale è stata disposta la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Montebelluna-Susegana, con mantenimento del servizio merci sul tratto Giavera-Susegana;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1980, n. 2325 con il quale è stato soppresso l'obbligo del servizio merci sul tratto Giavera-Susegana;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1967, n. 11301 con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio ferroviario viaggiatori sulla linea Legnago-Grisignano di Zocco;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1980, n. 2710 con il quale è stato soppresso l'obbligo del servizio merci sul tratto di linea Cologna Veneta-Grisignano di Zocco;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento delle suddette linee;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Sono soppresse le linee ferroviarie Bricherasio-Barge e Montebelluna-Susegana ed il tratto di linea Cologna Veneta-Grisignano di Zocco della linea Legnago-Grisignano di Zocco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1984
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 95

Avviso di rettifica al decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101: « Misure urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di prestazioni di diagnostica ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 3 maggio 1984).

All'art. 2, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, dove è scritto: « ...o ad imposta sostitutiva, se *superiore* a L. 2.000.000. », leggasi: « ...o ad imposta sostitutiva, se *superiori* a L. 2.000.000. ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 maggio 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 10 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla concessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici;

Visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 2 del titolo II per ciò che concerne il nuovo tasso dell'ECU applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 1163/84 della commissione del 27 aprile 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83 del 28 luglio 1983 per quanto riguarda i nuovi importi degli aiuti da concedere al latte ed ai prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole;

Considerato che, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria, occorre modificare gli allegati 1 e 2 del succitato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO 1

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in Lt/100 kg a decorrere dall'1-5-1984
Categoria I:			
1) Latte intero crudo	257,5	515	49.103,28
2) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	49.103,28
3) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT, e contenente almeno il 90% in peso di latte intero	257,5	515	49.103,28
4) Yogurt del latte intero, appartenente alla voce 04.01 della tariffa doganale comune	257,5	515	49.103,28
5) Yogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte intero	257,5	515	49.103,28
Categoria II:			
6) Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	29.842,88
7) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	29.842,88
8) Yogurt al latte parzialmente scremato, appartenente alla voce 04.01 della tariffa doganale comune	257,5	515	29.842,88
9) Yogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	29.842,88
Categoria III:			
10) Latticello e il latte battuto	257,5	515	14.806,88
Categoria IV:			
11) Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%	57,2	114,4	220.964,76
Categoria V:			
12) Altri formaggi aventi tenore, in peso di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45%	28,61	57,2	441.929,52
Categoria VI:			
13) Grana Padano	25,7	51,5	491.032,80
Categoria VII:			
14) Parmigiano Reggiano	23,4	46,8	540.136,08 ».

Art. 2.

All'allegato 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 alla colonna « e », il coefficiente di conversione in latte « 10 » dei formaggi della categoria V è sostituito da « 9 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2556)

DECRETO 10 maggio 1984.

Deroga al decreto ministeriale 18 luglio 1978 contenente norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978, modificato da ultimo dal decreto 11 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1983, che detta norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 18 agosto 1978, n. 426, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino;

Visto il regolamento (CEE) n. 1048 della commissione del 13 aprile 1984, recante talune modifiche al regolamento (CEE) n. 1822 della commissione del 5 agosto 1977, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'art. 1, paragrafo 3 che, per la campagna 1984-85, deroga alle disposizioni generali previste all'art. 7;

Considerato che è necessario adeguare per la campagna di commercializzazione 1984-85, le disposizioni nazionali alla modificata normativa comunitaria:

Decreta:

Articolo unico

Il versamento del prelievo di corresponsabilità di tutto il latte consegnato nel mese di aprile dovrà essere effettuato normalmente entro i termini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Per il calcolo dell'ammontare totale del prelievo, al latte consegnato il 1° aprile devono essere applicate le aliquote in vigore il mese di marzo, per il latte consegnato posteriormente a tale data devono essere applicate le aliquote previste per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1983 per il solo mese di aprile, devono essere compilate tenendo distinti i quantitativi di latte consegnato il primo giorno del mese, da quelli consegnati nei rimanenti giorni del mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2557)

DECRETO 11 maggio 1984.

Disposizioni per la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 9 concernente la concessione di una indennità di compensazione per le quantità di taluni cereali giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1024/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, concernente la concessione di una indennità di compensazione per il frumento tenero, il granturco e la segale giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) n. 1821/81 del 2 luglio 1981 della commissione C.E.E. relativo alle modalità di concessione della predetta indennità e successive modifiche;

Visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che fissa, tra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Considerato che per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1, paragrafo 3, del sopra citato regolamento del Consiglio n. 1024/84 e dell'allegato VII al regolamento (CEE) n. 855/84, già richiamato, l'importo dell'indennità di compensazione per il granturco risulta pari a zero e che, pertanto, non occorre adottare nessuna misura applicativa a tal riguardo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in particolare al punto *e*) dell'art. 3;

Ritenuta la necessità di determinare gli organi nazionali ai quali affidare i compiti della ricezione delle domande intese ad ottenere la indennità sopra richiamata, nonché ad assicurare i controlli per la corretta applicazione delle predette norme comunitarie;

Considerata la disponibilità degli assessorati e dipartimenti dell'agricoltura delle regioni ad assicurare il servizio di cui sopra direttamente o per il tramite dei dipendenti uffici provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie citate in premessa, è concessa una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile utilizzata nell'alimentazione umana giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1983-84.

Art. 2.

L'importo dell'indennità di compensazione, di cui al precedente articolo, espresso in lire italiane, è pari a L. 4.807,46 e L. 2.158,26 per tonnellata, rispettivamente per il grano tenero e per la segale panificabile.

Art. 3.

Gli aventi diritto devono presentare apposite dichiarazioni di giacenza e domande di indennità, entro i termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie citate in premessa, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il tramite dei seguenti uffici nel cui territorio sono conservate le quantità di cereali per le quali viene chiesta la concessione della predetta indennità:

nelle province della regione Piemonte: ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

nelle province della regione Emilia-Romagna: ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana: alle rispettive amministrazioni provinciali;

nelle province della regione Marche: ai servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle altre regioni: ai rispettivi assessorati o dipartimenti dell'agricoltura.

Art. 4.

Alla determinazione delle quantità di cereale ammissibili alla indennità, nonché alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità medesima, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo avvalendosi delle operazioni istruttorie effettuate dagli organi regionali di cui al precedente articolo ai quali sono pervenute le denunce delle giacenze di cereale e che hanno proceduto ai prescritti accertamenti.

Roma, addì 11 maggio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2570)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983, a sette anni, emessi per lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 715022/66-AU-52 in data 21 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 272, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1983, a sette anni, fino all'importo di lire 5.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n, 716729/66-AU-52 in data 9 dicembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 ottobre 1983, ad accertare in nominali lire 5.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 ottobre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 maggio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° novembre 1983 - rimborsabili il 1° novembre 1990 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.500.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 5.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 750.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 maggio 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 1.500.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1984
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 1

(2553)

DECRETO 14 marzo 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983, a quattro anni, emessi per lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 716151/66-AU-53 in data 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1983, registro n. 47 Tesoro, foglio n. 112, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1983, a quattro anni, fino all'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 717676/66-AU-53 in data 23 gennaio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 16 novembre 1983, ad accertare in nominali lire 1.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 16 novembre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre 1983 - rimborsabili il 1° dicembre 1987 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 398

(2554)

DECRETO 14 marzo 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983, a sette anni, emessi per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 716152/66-AU-54 in data 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1983, registro n. 47 Tesoro, foglio n. 113, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1983, a sette anni, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 717675/66-AU-54 in data 23 gennaio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 16 novembre 1983, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 16 novembre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre

1983 - rimborsabili il 1° dicembre 1990 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 750.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 750.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 400

(2555)

DECRETO 14 marzo 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983, a quattro anni, emessi per lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 715021/66-AU-51 in data 21 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 271, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1983, a quattro anni, fino all'importo di lire 2.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 716728/66-AU-51 in data 9 dicembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dello art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 ottobre 1983, ad accertare in nominali lire 1.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro:

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 ottobre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° novembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 maggio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza

congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° novembre 1983 - rimborsabili il 1° novembre 1987 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 450.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 maggio 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1984
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 399

(2552)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1984, n. **141**.

Autorizzazione all'associazione « Fraternitas », in Mentana, ad accettare una eredità.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione « Fraternitas », in Mentana (Roma), località Conventino, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Cesarina Poggi con testamento pubblico 30 luglio 1977, pubblicato in data 1° giugno 1979, n. 488614 di repertorio, a rogito dott. Arnaldo Vigna Taglianti, coadiutore del dott. Salvatore Albano, notaio in Roma, registrato a Velletri in data 20 giugno 1979 al n. 1205/I.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1984
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 275

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ritiro delle riserve formulate dall'Italia al momento della ratifica della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Washington, 3 marzo 1973).

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3626/82, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E. n. L 384 del 31 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Washington, 3 marzo 1973), si è provveduto, in data 28 marzo 1984, a notificare al Governo elvetico, depositario ai sensi dell'art. XX, il ritiro, con effetto dal 1° gennaio 1984, delle riserve formulate dall'Italia al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione sopraindicata, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979.

(2468)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 Sassi Salvatore, nato a Napoli il 5 settembre 1909, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(2573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Moletto » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole sull'utilizzo della indicazione geografica « Moletto ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

nord - confine comunale di Gorgo al Monticano;

sud - strada statale n. 53 Postumia;

est - strada provinciale n. 118 (via Croce), via Carnè, foglio n. 3 mappali del foglio 6° n. 144 - 86 canale Trattore mappali numeri 98-b, 59-b, 97, 66, 192;

ovest - confine comunale di Gorgo al Monticano.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Moletto », dei nomi dei vitigni sottoelencati, ferme restando le condizioni di legittimità al loro uso:

« Tocai »
« Pinot Bianco »
« Prosecco »
« Verduzzo »
« Sauvignon »
« Riesling »
« Garganega »
« Malvasia »
« Picolit »
« Pinot Grigio »
« Tocai Rosso »
« Merlot »
« Cabernet »
« Malbech »
« Raboso »
« Refosco »
« Marzemino »

Per quanto concerne la zona di produzione si comunica che, a seguito di precisazioni che sono state fornite dagli interessati con riguardo alla sua delimitazione e che sono state ritenute conformi alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1977, art. 2, punto *b*), dalla regione Veneto, la zona stessa — che resta immutata sotto l'aspetto territoriale — risulta delimitata come appresso, in sostituzione della delimitazione considerata dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sopra riportati:

« La zona di produzione si estende nel comune di Motta di Livenza in provincia di Treviso e risulta essere così delimitata: partendo dalla strada statale n. 53 in prossimità del km 96,300 all'incrocio con la strada Ca.se Rosa, il limite segue la strada statale n. 53 in direzione ovest fino ad incrociare il confine del comune di Motta di Livenza con il comune di Gorgo al Monticano, prosegue lungo tale confine verso nord, nord-est, est fino ad incrociare la strada comunale (detta S. Giovanni) per Livenza, in prossimità della località Croce; prosegue lungo questa direzione sud-est per circa 600 metri per prendere la strada in direzione sud, per Ca.se Lippi che supera e dopo circa 600 metri, prende la strada sempre in direzione sud per Ca.se Rosa fino ad incrociare il punto di inizio della descrizione ».

(2590)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione alla composizione della commissione elettorale della circoscrizione Emilia-Romagna per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984, a parziale modifica dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 marzo 1984, la commissione elettorale della circoscrizione Emilia-Romagna, avente sede presso la manifattura tabacchi di Bologna, è composta come segue:

Presidente:
Plenario dott. ing. Giorgio, dirigente superiore.

Presidente supplente:
Apirani dott. ing. Enzo, primo dirigente.

Membri:
Masacci dott. ing. Andrea;
Lucchini rag. Alino;
Di Luzio p.c. Carlo;
Pagnoni Giacomo.

Membro supplente:
Giuliani Gianfranco.

Segretario:
Mangano dott. Mariano.

Segretario supplente:
Capelli rag. Paola.

(2589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 27 gennaio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Ragno, con sede in Modena e stabilimenti in Corlo di Formigine, Solignano di Castelvetro (Modena), Jano di Scandiano (Reggio Emilia) e Rubiera (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 27 aprile 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lubrificanti E. Reinach «Oleoblitz» di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 27 luglio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 26 ottobre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 25 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 26 aprile 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 26 luglio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Biesse, in Faenza (Ravenna), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sermilù, in Castelvetro (Modena), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.M. - Costruzioni carpenterie meccaniche, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Rinascita, in Cellino Attanasio (Teramo), è prolungata al 3 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berco, in Copparo (Ferrara), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami, con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tex Maglia, in Ronco Biellese (Vercelli), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di Cancino Aldo e C., in Torino, è prolungata al 27 dicembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. For-Not, in Forlì, e prolungata al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello, in Napoli, è prolungata al 9 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toniutti Altero, in Fagagna (Udine), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.U., in Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corradini, in Pontenure (Piacenza), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, in Baceno (Novara), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Century, in Beinasco (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilfer, con sede in Alessandria, e stabilimento in Ovada (Alessandria), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomer - Pezzamificio ovattificio meridionale di Anzio (Roma), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI. G d'Italia, in Cisterna (Latina), è prolungata al 25 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uranio fabbrica accumulatori, con sede in Verona e stabilimenti in Verona e Veronella, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatessile, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti in Alba, Saluzzo, Cortemilia a Guarene, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincomet, in Modugno (Bari), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merli fonderia, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 12 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile di Nole, con sede in Milano e stabilimento in Nove Canavese (Torino), è prolungata al 31 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Cis - Val di Colombo R. e C., in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica imballaggi, in San Giuliano Milanese, è prolungata al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica torinese, in Torino, è prolungata al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worldskin, in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e San Giorgio (Torino), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Ruggieri, in Montechiari (Brescia), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paccagnini, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpac, con sede in Milano e stabilimento in Biandrate (Novara), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Every - Mode, in Zandobbio (Brescia), è prolungata al 28 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F.A.S.T., con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Di Russo e C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 26 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Pistoia), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto F.lli, in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tubi Italia S.r.l., con sede in Firenze e stabilimento in Brescia, è prolungata al 24 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimenti in Torbole Casaglia (Brescia), Bagnolo Mella (Brescia) e Brescia, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. CIER - Settore marmi e graniti, in Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba e stabilimenti in Alba, Govole, Guarene (Cuneo) e Castagnole (Asti), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mobilificio Montesi di Senigallia (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davis International, in Conegliano (Treviso), è prolungata al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala - Industria piccoli elettrodomestici e casalinghi, in Susegana (Treviso), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamas di La Fazia V. e Mastrocchio T., in San Salvatore Telesino (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcantieri, in Trieste, direzione aziendale ed uffici tecnici in Trieste, cantieri in Monfalcone, Sestri Ponente e Castellammare di Stabia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 12 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Rotocolor, stabilimento rotocalcografico - S.r.l., in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, in Perugia, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede in San Donà Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.S. - Fonderie ed officine di Saronno, con sede in Milano e stabilimenti in Saronno e Arese (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con dereto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taurus '80, in Ciriè (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla OMI - Ossolana macchine industriali, in Trontano (Novara), è prolungata al 16 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Filatura di Borgone», in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cattini e Figlio, in Casarile (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1983 all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.A.R., con sede in Roccamonfina (Caserta) e stabilimento in Vairano (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura artigiana calzature Mac Baren's, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, in Tolmezzo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1983 al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Romer, in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pensotti Mario, in Legnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, in Maratea (Potenza), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2494)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali nel settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 3 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 1° gennaio 1984 al 30 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(2493)

Sostituzione di membri dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna e Umbria.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il signor Gregorio Montillo è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del prof. Antonio Rattà, decaduto.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il dottor Franco Rosso è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini ed in sostituzione del comm. Giuseppe Dei Rossi.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il dottor Giuliano Emprin Gilardini è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Paolo Panzani, dimissionario.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il signor Plinio Cascelli è stato nominato membro del comitato regionale INPS del Piemonte in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria in sostituzione del sig. Carlo Ruspa, dimissionario.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il signor Luigi Bassi è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Giancarlo Anselmo, dimissionario.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il gr. uff. Angelo Peano è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione del p.a. Renzo Ronza.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il signor Antonello Dessì è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in rappresentanza dei lavoratori del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Antonio Tamburini, dimissionario.

Con decreto 13 aprile 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro il dottor Franco Pazzaglia è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Bruno Franchi, dimissionario.

(2523)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Ancona, Cuneo, Genova e Livorno.

Con decreti ministeriali 13 aprile 1984, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ancona

Facchini addetti al mercato ortofrutticolo di Ancona: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Provincia di Cuneo

Portabagagli FF.SS. di Cuneo: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Portabagagli FF.SS. altre località della provincia: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

Provincia di Genova

Facchini accompagnatori di bestiame, carico e scarico animali vivi presso pubblici macelli: 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili.

Provincia di Livorno

A) Settore facchinaggio e trasporti - Comune di Livorno e provincia escluso Piombino: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

B) Settore facchinaggio e trasporti di Piombino; pubblici macelli - mercato ortofrutticolo - comune di Livorno: 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili.

(2134)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 10 maggio 1984, la Banca mercantile italiana S.p.a., in Firenze, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2579)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Concessione di un contributo straordinario ai nuclei familiari senza tetto per effetto del terremoto del 7 maggio 1984 che trovino autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 206/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato l'alto numero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del terremoto del 7 maggio 1984 e le conseguenti difficoltà di reperire idonee sistemazioni provvisorie;

Ravvisata l'opportunità di prevedere forme di incentivi per agevolare la ricerca di sistemazioni autonome dei cennati nuclei familiari;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, come modificata dalla ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, che prevede la concessione di un contributo mensile di L. 350.000 per la durata di sei mesi in favore di nuclei familiari, sgomberati per effettto del bradisismo dell'area flegrea, che abbiano trovato un'autonoma sistemazione;

Considerato che nei comuni colpiti dal terremoto del 7 maggio 1984, anche in ragione della maggiore estensione del territorio colpito dalla calamità, appare meno difficoltoso il reperimento di alloggi da locare rispetto alla zona flegrea, molto circoscritta e preferita dalla popolazione napoletana, per cui si può stabilire una misura incentivante meno gravosa per la collettività;

Ritenuta congrua la misura di L. 300.000 del contributo mensile da concedere ai nuclei familiari che trovino autonoma sistemazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 maggio 1984 che ha colpito alcune zone delle province di Isernia, Frosinone, L'Aquila e Caserta che trovino una autonoma sistemazione, anche in coabitazione, possono, a domanda, ottenere un contributo mensile di L. 300.000 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di avvenuta autonoma sistemazione.

I sindaci dei comuni interessati accertano la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio di cui al precedente comma, sulla base della situazione dello stabile sgomberato e degli eventuali provvedimenti emessi in conseguenza dei danni subiti dall'alloggio abbandonato, nonché della diversa sistemazione del nucleo familiare interessato.

La corresponsione del contributo previsto dalla presente ordinanza è subordinata al rilascio di una dichiarazione resa dall'interessato dalla quale risulti che sia il beneficiario che i membri della propria famiglia non godano né abbiano goduto di alcuna altra provvidenza e che, in ogni caso, rinunciano a qualsiasi altra forma di assistenza e soccorso non avendo più nulla a pretendere allo stesso titolo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme che saranno messe a disposizione dei prefetti di Isernia, L'Aquila, Frosinone e Caserta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2574)

Delega al direttore generale della protezione civile ad acquistare roulottes per i senza tetto del terremoto del 7 maggio 1984. (Ordinanza n. 207/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata la urgente necessità di dover far fronte alle spese di pronto intervento ed assistenza alla popolazione delle province di Isernia, Campobasso, L'Aquila e Frosinone particolarmente colpite dal terremoto del 7 maggio 1984;

Considerato che dalle riunioni tenutesi presso le prefetture interessate, con l'intervento di rappresentanti delle regioni, è emersa la improrogabile necessità di sistemare provvisoriamente i nuclei familiari rimasti senza tetto, oltre che in abitazioni requisite o locate, in alberghi o in tende, anche in roulottes;

Visto che tutte le roulottes disponibili, dopo un accurato censimento, non risultano sufficienti allo scopo;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere all'acquisto di almeno altre 1000 roulottes da convogliare nella zona;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il direttore generale della protezione civile è autorizzato ad acquistare, in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, le roulottes occorrenti per la sistemazione provvisoria di nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 maggio 1984.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo è posto a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982. n. 938, e successive integrazioni.

I relativi pagamenti saranno eseguiti su richiesta del direttore generale della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. addì 10 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2575)

Fissazione del termine per la presentazione delle perizie giurate e nomina della commissione tecnica per l'attività di cui all'ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984. (Ordinanza n. 208/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista la propria ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984 concernente la riattazione di immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Monte di Procida;

Viste le lettere n. 3274 del 2 aprile 1984 e n. 4156 del 30 aprile 1984 del comune di Monte di Procida con le quali si chiede di procedere alla fissazione del termine per la presentazione delle perizie giurate ed alla nomina della commissione tecnica di cui all'art. 3, settimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta del comune di Monte di Procida, accogliendo le proposte formulate, per consentire l'avvio dell'attività di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle perizie giurate relative ai danni prodotti dal bradisismo nel comune di Monte di Procida è fissato al 15 luglio 1984.

Art. 2.

La commissione tecnica è così composta:

1) ing. Paolo Ferro, nato a Frattamaggiore l'8 maggio 1942 e residente a Napoli alla via Kerbaker n. 23, iscritti all'albo il 18 maggio 1978 al n. 6590;

2) arch. Giuseppe Donadio, nato a Bari il 25 marzo 1950 e residente in Napoli alla via Posillipo n. 42, iscritto all'albo nell'anno 1976 al n. 1899;

3) geom. Mariano Scamardella, nato a Napoli il 5 settembre 1956 e residente a Bacoli alla via Roma n. 160, iscritto all'albo nell'anno 1981 al n. 3369 collegio di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2576)

Trasporto gratuito sfollati da Pozzuoli (Ordinanza n. 210/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, n. 63/FPC del 14 novembre 1983 e n. 67/FPC del 18 novembre 1983 concernenti il servizio di trasporto gratuito dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 122/FPC con la quale sono state prorogate di tre mesi le disposizioni contenute nelle ordinanze sopra richiamate;

Vista la nota n. 556/BRA/GAB del 2 maggio 1983 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole ed una ulteriore proroga di tre mesi del servizio di trasporto gratuito;

Considerato che permangono i motivi di cui alle richiamate ordinanze;

Ravvisata quindi la necessità di prorogare ulteriormente i termini già prorogati dalla citata ordinanza n. 122/FPC del 19 febbraio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, n. 63/FPC del 14 novembre 1983 e n. 67/FPC del 18 novembre 1983, già prorogate con ordinanza n. 122/FPC in data 7 febbraio 1984, sono prorogate per altri tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2577)

Assegnazione di fondi ai prefetti di L'Aquila, Isernia e Frosinone per far fronte alle urgenti necessità derivate dal terremoto del 7 maggio 1984. (Ordinanza n. 211/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata la urgente necessità di dover far fronte alle spese di pronto intervento ed assistenza alla popolazione dei comuni delle province di L'Aquila, Isernia e Frosinone, particolarmente colpiti dal terremoto del 7 maggio 1984;

Considerato che è stata conferita ai prefetti delle province interessate l'incarico di provvedere agli interventi assistenziali e di pronto soccorso per lenire i disagi delle popolazioni colpite dal terremoto;

Ravvisata l'opportunità di costituire presso i prefetti stessi un fondo per sopperire alle cennate esigenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnata ai prefetti di L'Aquila, Isernia e Frosinone la somma di lire 1.500 milioni, in ragione di lire 500 milioni ciascuno, per i necessari interventi a favore della popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984.

Art. 2.

La somma di lire 1.500 milioni di cui al precedente articolo, fa carico sulla disponibilità del fondo per la protezione civile, istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 3.

All'assegnazione dei fondi di cui alla presente ordinanza si provvede mediante accreditamento a favore dei prefetti di L'Aquila, Isernia e Frosinone.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2578)

Sospensione di termini in favore della popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi ed estensione di taluni benefici ai colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 e dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza numero 216/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Rilevato il dissesto determinatosi nella vita civile, economica e sociale di alcuni comuni delle province di Isernia, Frosinone, L'Aquila, Chieti, Pescara e Caserta colpiti particolarmente dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Ravvisata la necessità di disporre sospensioni o differimenti di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;

Sentite le regioni interessate;

Acquisito, nella seduta del 15 maggio 1984, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto della sospensione

Sono sospesi per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

1) i termini di prescrizione o che comportino decadenza da qualsiasi diritto;

2) le esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili;

3) i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari;

4) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici.

I termini relativi agli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto in scadenza dopo il 6 maggio 1984 sono differiti al 15 giugno 1984.

Sono prorogati al 30 giugno 1984 i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi posseduti nell'anno 1983 dalle persone fisiche, indicati nel primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché il termine per la presentazione del certificato di cui al quarto comma, lettera *d*), dell'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

La riscossione mediante ruoli relativamente alle rate in scadenza nei mesi di giugno e settembre 1984 è sospesa e sarà ripresa nel previsto numero di rate residue a decorrere dalla scadenza di novembre 1984.

La sospensione di cui al precedente comma è estesa anche alle riscossioni delle rate scadute anteriormente, al 10 giugno 1984 e non pagate.

Art. 2.

Beneficiari delle sospensioni

Possono beneficiare delle sospensioni di cui al primo comma del precedente articolo tutti i soggetti residenti, da data anteriore al 6 maggio 1984, nei comuni di cui all'allegato elenco.

Possono beneficiare del differimento dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo i soggetti domiciliati, residenti o che abbiano stabile organizzazione, da data anteriore al 6 maggio 1984, nei cennati comuni.

Possono beneficiare della proroga dei termini di cui al terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo i contribuenti persone fisiche aventi alla predetta data del 6 maggio 1984 il domicilio fiscale negli stessi comuni, nonché quelli in analoga posizione aventi domicilio fiscale nei comuni della provincia di Perugia individuati dall'art. 2, primo comma, della ordinanza n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984 e dall'ordinanza n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984.

La proroga dei termini di cui ai commi terzo, quarto e quinto del precedente articolo si applica ai contribuenti persone fisiche aventi il domicilio fiscale, alla predetta data del 6 maggio 1984, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

I soggetti domiciliati, residenti o che abbiano stabile organizzazione nei predetti comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Modalità per la fruizione dei benefici

I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2 per fruire dei benefici, devono produrre al soggetto creditore — per ogni adempimento per il quale intendano avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune dal quale risulti che l'interessato sia residente da data anteriore al 6 maggio 1984.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 7 E DELL'11 MAGGIO 1984

FROSINONE

Alvito
Aquino
Arpino
Atina
Casalattico
Cassino
Castrocielo
Cervaro
Colle S. Magno
Fontechiari
Gallinaro
Isola del Liri
Pescosolido
Picinisco
Piedimonte S. Germano
Pofi
Roccasecca
S. Biagio Saracinisco
S. Donato Val di Comino
S. Elia Fiumerapido
S. Vittore del Lazio
Settefrati
Vallerotonda
Vicalvi
Villa Latina

ISERNIA

Acquaviva d'Isernia
Agnone
Castel San Vincenzo
Cerro al Volturno
Colli al Volturno
Conca Casale
Filignano
Forlì del Sannio
Fornelli
Isernia
Macchia d'Isernia
Montaquila
Montenero Valcocchiara
Monteroduni
Pizzone
Pozzilli
Rionero Sannitico
Roccasicura
Rocchetta al Volturno
San Pietro Avellana
Scapoli
Sesto Campano
Venafro

L'AQUILA

Alfedena
Anversa degli Abruzzi
Ateleta
Barrea
Bugnara
Castedieri
Castel di Sangro
Civitella Alfedena
Opi
Pescasseroli
Pescocostanzo
Pratola Peligna
Rivisondoli
Rocca Pia
Roccaraso
Scontrone
Sulmona
Villetta Barrea

CASERTA

Ailano
Aversa
Bellona
Caianello
Calvi Risorta
Camigliano
Capriati a Volturno
Capua
Carinola
Cellole
Conca della Campania
Fontegreca
Francolise
Galluccio
Marzano Appio
Mignano Monte Lungo
Mondragone
Pietravairano
Pignataro Maggiore
Presenzano
Roccadevandro
Roccamonfina
S. Pietro Infine
Sessa Aurunca
Sparanise
Teano
Tora e Piccilli
Vairano Patenora

CHIETI

Lama dei Peligni
Palena
Torricella Peligna

PESCARA

Manoppello
Scafa

(2610)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Agevolazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 537/81, alla società F.lli Marzoli & C. S.p.a., in Palazzolo sull'Oglio. (Deliberazione 22 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50 %;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine alla acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge numero 537/1981;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81 alla società F.lli Marzoli & C. S.p.a. di Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

Vista la propria deliberazione con cui è stato accertato lo stato di crisi aziendale della predetta società, ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/77;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società in questione prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la domanda di dilazione è stata presentata dalla società F.lli Marzoli & C. S.p.a. all'I.N.P.S. in data 22 dicembre 1981, data in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto commi, della legge n. 675/77;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. in data 8 luglio 1982 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società F.lli Marzoli & C. S.p.a., la regolarizzazione rateale del debito contributivo mediante pagamenti mensili, uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'I.N.P.S. del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere dalla società F.lli Marzoli & C. S.p.a., onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza sociale ed economica;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministri del lavoro e della previdenza sociale comporta effetti positivi sul risanamento della società, tanto che una loro totale reiezione potrebbe produrre conseguenze negative, tali da pregiudicare, o per lo meno ritardare considerevolmente, l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste nell'ambito della economia locale ed alle azioni intraprese dalla società per superare la crisi aziendale, richieda l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare il positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 40 % del tasso dell'interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/81, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria dalla società F.lli Marzoli & C. S.p.a. di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) è ridotto nella misura del 40 % del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

I suddetti enti adotteranno i conseguenti provedimenti di competenza.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2127)

Programma finalizzato dell'industria chimica, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77. (Deliberazione 29 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1978, di approvazione del programma finalizzato per l'industria chimica ai sensi della predetta normativa;

Vista la propria delibera dell'8 agosto 1980 con la quale, tra l'altro, si stabilì di procedere alla realizzazione di una struttura di imprese facenti capo a due aree, una pubblica gestita dall'ENI, nella quale trasferire imprese, blocchi di imprese o singoli impianti facenti parte dei due gruppi SIR e Liquigas, ed una privata che si consolidasse intorno alla Montedison;

Vista la propria delibera del 29 luglio 1982 con la quale, tra l'altro, vennero approvate le linee di razionalizzazione del ciclo delle olefine e coprodotti di cracking;

Vista la delibera del 22 dicembre 1982 con la quale questo Comitato ha preso atto del documento relativo ai « principî di accordo » tra ENI e Montedison ed ha invitato i Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali a precisare le prospettive economiche e finanziarie delle imprese;

Visto il documento strategico e programmatico relativo alle attività ENI e Montedison 1983-87, trasmesso dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria in adesione all'invito di cui sopra;

Vista la propria delibera in data 26 maggio 1983 con la quale, nel prendere atto del predetto documento strategico e programmatico delle attività ENI e Montedison, fu deciso che lo stesso documento fosse considerato ai fini dell'aggiornamento del programma finalizzato per l'industria chimica del 21 dicembre 1978;

Acquisita l'intesa del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77;

Visto il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, espresso ai sensi dell'art. 9 del testo unico n. 218 del 6 marzo 1978, nella seduta del 5 maggio 1983;

Visto il documento del Governo presentato in data 14 febbraio 1984 alle parti sociali nel quale, con riferimento al settore chimico, vengono indicate una serie di iniziative specifiche da realizzare in tempi ristretti concernenti sia il settore (considerato nella sua globalità e nei suoi singoli comparti produttivi), sia le aree, puntualmente e più specificatamente interessate ai processi di ristrutturazione produttiva;

Su proposta dei Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e delle partecipazioni statali;

Delibera:

E' approvato il documento, denominato « proposte di intervento a sostegno dell'industria chimica », contenente le linee generali d'azione per il settore, predisposto dai Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali ai sensi della delibera del CIPI del 22 dicembre 1982, che assume valore di aggiornamento del programma finalizzato per l'industria chimica, approvato in data 21 dicembre 1978.

Saranno sottoposte quanto prima al CIPI ulteriori aggiornamenti relativi ai comparti degli intermedi, delle fibre e dei fertilizzanti.

Roma, addì 29 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2126)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 88963 del 15 maggio 1984 praticabili dal 21 maggio 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	634
Gasolio agricoltura	»	458
Petrolio agricoltura	»	447
Gasolio pesca e piccola marina	»	424
Petrolio pesca e piccola marina	»	414
Olio combustibile ATZ	L./kg	395
Olio combustibile BTZ	»	434

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	592	595	598	601	604
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	518	521	524	527	530

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per complessivi sessanta posti, per la nomina nella qualifica di coadiutore (quarta qualifica funzionale) della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14, foglio n. 163, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica delle singole qualifiche nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'amministrazione periferica del tesoro, di cui al decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1971, registro n. 17, foglio n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Tenuto conto della riduzione d'organico determinatasi a seguito dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto della riserva dei posti stabilita dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata a bandire concorsi, per esami, a complessivi sessanta posti nella qualifica di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro,

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti quattro concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per la nomina nella qualifica di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo, per complessivi sessanta posti:

1) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Sardegna;

2) concorso a venti posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Piemonte;

3) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Liguria;

4) concorso a dieci posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai presenti concorsi, abbiano prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

I vincitori dei suddetti concorsi saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle regioni predette e vi dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a)*, del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di licenza di scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - Roma, oppure alle direzioni provinciali del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede nell'ambito della regione cui si riferisce il concorso;

10) di non aver presentato domanda per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati dal presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Roma - Via XX Settembre, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei dei singoli concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

5) certificato medico, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale o da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità del candidato, compreso il luogo e la data di nascita, che questi è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato della iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

Gli impiegati dei ruoli organici o gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e l'avvenuto accertamento sierologico del sangue.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento della lettera di invito a produrli.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel precedente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della ex carriera esecutiva, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità espressiva del candidato.

La predetta prova scritta si svolgerà in una sede della regione per la quale il candidato ha prodotto istanza di partecipazione al relativo concorso.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia ed eventualmente nella dimostrazione dell'idoneità ad usare macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento e le attribuzioni delle direzioni provinciali del tesoro;

nozioni generali sull'ordinamento degli archivi.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Il 30 giugno 1984 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta dei singoli concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tale prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorché si presenteranno per sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito dei singoli concorsi sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei dei singoli concorsi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1984
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 378

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - 00187 ROMA

Il sottoscritto
(a macchina o in stampatello)
nato a . il (1)
residente in . . via .
. n. . . codice postale n. .
chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di coadiutore in prova della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo, riservato agli uffici aventi sede nella regione .

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di conseguito presso in data .

di trovarsi, per quanto concerne gli obblighi militari, nella seguente posizione

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato, presso in qualità di dal . (4);

di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi di quelli indicati nell'art. 1 del bando;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione .

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Eventuale numero telefonico .

Visto per l'autentica della firma (5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(2455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale e assegnazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1981, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1981;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1981, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile, ai ruoli delle province in cui espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto espressa e tempestiva richiesta, in via prioritaria, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;

Considerato che la dott.ssa Maria Ferrante Brandi, il dottor Massimo Migani, il dott. Franco Traina e la dott.ssa Rosaria Carlino, sebbene inseriti nella graduatoria di merito, non possono essere nominati in quanto già prestano servizio in qualità di segretari comunali essendo risultati vincitori del concorso, per titoli e colloquio, bandito con decreto ministeriale 13 maggio 1982;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1981:

1) Piraccini Lia . . . . . . punti 96,74981 su 125
2) Di Cresce Arnaldo . . . . » 95,00000 »
3) De Leonibus Rosella . . . » 92,46648 »
4) Sirolli Corrado F. . . . . » 92,05666 »
5) Fusco Maria Antonietta . . . » 91,66648 »
6) Giglia Concetta . . . . . » 90,26650 »
7) Vitale Maria . . . . . » 90,16648 »
8) Brugaletta Francesco . . . » 89,99976 »
9) Martino Luigi . . . . . » 89,75000 »
10) Marinelli Maria L. . . . . » 88,91649 »
11) Montanelli Claudio . . . . » 88,74976 »
12) Salvato Alfonso (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . . . . » 88,66648 »
13) Maniscalchi Francesco S. . . » 88,66648 »
14) Di Fiordo Maurizio . . . . » 88,58315 »
15) Mazzei Lidia . . . . . » 88,58291 »
16) Riversi Mario (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . . . . » 88,50000 »
17) Genghi Aldo . . . . . » 88,50000 »
18) Bacchini Mauro . . . . . » 88,35237 »
19) Brandi Ferrante Maria . . . » 88,34810 »
20) De Ciantis Daniela Angela . . » 88,33316 »
21) Rispoli Rodolfo . . . . . » 87,55896 »
22) Di Lorenzo Anna Maria . . . » 87,49982 »
23) Migani Massimo . . . . . » 87,14983 »
24) Rocchetti Riccardo . . . . » 87,10206 »
25) Cigna Giorgio . . . . . » 86,99976 »
26) Stancampiano Carmela . . . » 86,88620 »
27) Poggi Clarice . . . . . » 86,84068 »

Nominativo	Punti	
28) Mancini Francesco	punti 86,70436	su 125
29) Allocca Rosa	» 86,70436	»
30) Sacco Giacoma	» 86,60206	»
31) Di Ronza Anna	» 86,50000	»
32) Cossu Mariuccia	» 86,49982	»
33) Biondi Katia Fantini	» 86,36344	»
34) Bertocchi Aldo	» 86,26114	»
35) Rivezzi Maria G.	» 86,20436	»
36) Pilone Luigi	» 86,06648	»
37) Martino Concetta (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 86,00000	»
38) Morosi Sergio	» 86,00000	»
39) Terracciano Gelsomina Santoro	» 85,52252	»
40) Melaia Attilia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 85,50000	»
41) Luca Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 85,50000	»
42) De Maria Francesco Saverio	» 85,50000	»
43) Monzù Ettore	» 85,46574	»
44) Cerro Ivan	» 85,34988	»
45) D'Alessandro Emanuella	» 85,16650	»
46) Fiori Antonia Natalina	» 85,12482	»
47) Brunetti Tiziana	» 85,10206	»
48) Traina Franco	» 85,04528	»
49) Contessa Maurizio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 85,00000	»
50) Spagna Umberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 85,00000	»
51) Di Venezia Salvatore	» 85,00000	»
52) Ercolino Maria Assunta	» 84,99976	»
53) Consolaro Giorgio	» 84,68160	»
54) Savonitto Francesco	» 84,60206	»
55) Zaccaria Gabriella (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 84,50000	»
56) Giorcelli Maria Franca	» 84,50000	»
57) Arrigucci Manuela	» 84,49976	»
58) Napoletani Roberto	» 84,30666	»
59) Rossi Margherita	» 84,12482	»
60) Forte Filippo	» 84,10206	»
61) Paolini Eugenio	» 84,04528	»
62) Muollo Giovanna	» 84,00000	»
63) Lizè Lucia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 83,99976	»
64) Lippi Luisa	» 83,99976	»
65) Iorio Giuseppe	» 83,91649	»
66) Fidilio Adriana Clio	» 83,80666	»
67) Pioletti Aurelio	» 83,78330	»
68) Dibisceglia Giuseppe	» 83,74981	»
69) Scarciglia Roberto	» 83,50000	»
70) Ragusa Provvidenza Pietra	» 83,41649	»
71) Ferrari Luigi	» 83,40896	»
72) Di Francesco Nicola	» 83,28330	»
73) Leuzzi Maria	» 83,18160	»
74) De Santis Maria Grazia	» 83,16648	»
75) Mengoni Massimo	» 83,00000	»
76) Iasevoli Pierluigi	» 82,90896	»
77) Pane Alfredo	» 82,70436	»
78) Scano Francesco	» 82,62482	»
79) Piscopo Maria Gabriella (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 82,50000	»
80) D'Agostino Lucio	» 82,50000	»
81) Giancristofaro Daniela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 82,49976	»
82) Macera Matilde	» 82,49976	»
83) Sparagna Luca	» 82,30666	»
84) Allotta Maurizio Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 82,20436	»
85) Tornambè Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 82,20436	»
86) Cogliano Luisa C.	» 82,20436	»
87) Longo Rosalba Francesca	» 82,04528	»
88) Bonifacio Ugo M.	» 82,02252	»
89) Pagliarulo Marta	» 82,00000	»
90) Ruggiero Angelo	» 81,86344	»
91) Ronza Michele	» 81,85206	»
92) Rizzo Giuseppe	» 81,78330	»
93) Cacciato Insilla Domenica	» 81,60206	»
94) Buono Massimo	» 81,59080	»
95) Ronsivalle Lucia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,50000	»
96) Giangrande Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti 81,50000	su 125
97) Spanò Angela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,50000	»
98) Apolito Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,50000	»
99) Colangelo Lorenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,50000	»
100) Ciolli Maria Gabriella	» 81,50000	»
101) Pagliara Maria Assunta	» 81,49976	»
102) Barone Mario Giovanni	» 81,12482	»
103) Balletta Francesca (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,10206	»
104) Carlone Antonello	» 81,10206	»
105) De Domenico Umberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,00000	»
106) Leporelli Patrizia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,00000	»
107) Visconti Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 81,00000	»
108) Lombardi Clemente	» 81,00000	»
109) Olla Luigi	» 80,99976	»
110) Martino Giuliano	» 80,95448	»
111) Pinto Giuseppe	» 80,88620	»
112) Costantini Franco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000	»
113) Tauro Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000	»
114) Tricarico Savino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000	»
115) Rosati Mario (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000	»
116) Ghirardo Fulvio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,50000	»
117) Coscarelli Antonio	» 80,50000	»
118) Galliani Stigliano Raffaella	» 80,49976	»
119) De Giorgis Giuseppe	» 80,43172	»
120) Comino Anna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,00000	»
121) Bellisario Grazia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,00000	»
122) Arillotta Maria Teresa (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,00000	»
123) Germanotta Antonino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 80,00000	»
124) Napolitano Giuseppa	» 80,00000	»
125) Parisi Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,99976	»
126) Mura Giuseppe	» 79,99976	»
127) Romagnano Giovanni	» 79,87482	»
128) Parrilla Giovanni	» 79,86344	»
129) De Bonis Paolo	» 79,62482	»
130) Petroni Paola	» 79,60206	»
131) Eusebi Eugenio	» 79,56344	»
132) Cappellini Tina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,50000	»
133) Arena Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,50000	»
134) Di Laudo Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,50000	»
135) Di Bello Antonietta (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,50000	»
136) Sabbatucci Roberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,50000	»
137) Silvestri Filomena	» 79,50000	»
138) Sgariglia Giuseppe	» 79,43172	»
139) Caviggia Gianfranco	» 79,38620	»
140) Piras Lorenzina	» 79,28330	»
141) Di Paolo Giuseppe	» 79,20436	»
142) Dei Cas Michele	» 79,12252	»
143) Spada Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,00000	»
144) Cesario Federico (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	» 79,00000	»
145) Rizzo Maria Rosaria	» 79,00000	»
146) Ciasullo Gabriele	» 78,99976	»
147) Bulgarella Lorenzo	» 78,88620	»
148) Romano Maria Ausilia	» 78,86344	»
149) D'Introno Luigi	» 78,70436	»

150) La Banca Alfonso (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti	78,50000	su 125
151) Condemi Elvira (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,50000	»
152) La Rosa Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,50000	»
153) Granese Beatrice	»	78,50000	»
154) Bonomo Rosario	»	78,30666	»
155) Chirico Giuseppa	»	78,28330	»
156) Camberlingo Antonino	»	78,22712	»
157) Pinto Maria Vittoria	»	78,02252	»
158) Dejure Romano Franco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,00000	»
159) Ronsisvalle Patrizia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,00000	»
160) Tedesco Alfonsina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,00000	»
161) Porcaro Dolcizia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,00000	»
162) Rotondo Giuseppe	»	78,00000	»
163) Napolitano Antonio	»	77,98160	»
164) Casciello Angelo	»	77,70666	»
165) Mattiacci Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	77,50000	»
166) Stangoni Salvatore Leonardo	»	77,50000	»
167) Gattuso Giovanni	»	77,06804	»
168) Criserà Giuseppe Massimo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	77,00000	»
169) La Marca Sarina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	77,00000	»
170) Villa Grazia	»	77,00000	»
171) Palma Anna P.	»	76,90896	»
172) Naddeo Rosario	»	76,74988	»
173) Galano Vincenzo	»	76,70436	»
174) Gambino Rosetta	»	76,60206	»
175) Cantaro Carmelo	»	76,51126	»
176) Lenzi Maurizio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,50000	»
177) Arru Pierino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,50000	»
178) Buonvino Carmelinda (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,50000	»
179) Piscitelli Maria Grazia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,50000	»
180) Carella Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,50000	»
181) Ibello Filomena	»	76,50000	»
182) Bonfiglio Sandro Gino	»	76,47264	»
183) Scardillo Francesco	»	76,36344	»
184) Avanzini Gabriele (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti	76,00000	»
185) Parola Corrado (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,00000	»
186) Pischedda Anna Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,00000	»
187) Paladino Lucio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,00000	»
188) De Cesare Anna	»	76,00000	»
189) D'Araio Mauro	»	75,99976	»
190) Avitabile Laura	»	75,94238	»
191) Salvatore Gabriella M.	»	75,88620	»
192) Ruggeri Antonio	»	75,84068	»
193) Amatruda Sergio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,80666	»
194) Calia Marcella	»	75,80666	»
195) Lucidi Pietro	»	75,75000	»
196) Romano Giuseppe	»	75,64758	»
197) Di Gioia Giuseppe	»	75,55666	»
198) Cunti Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,50000	»
199) Santoro Luigi Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,50000	»
200) Maggio Calogero (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,50000	»
201) Giurato Antonio	»	75,50000	»
202) Carlino Rosaria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,00000	»
203) Carcuro Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,00000	»
204) Triglia Clara Vittoria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti	75,00000	su 125
205) Colucci Rosalba (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	75,00000	»
206) Carbonara Maria Teresa	»	75,00000	»
207) Gualtieri Giovanna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,99976	»
208) Amicarelli Marina Paola	»	74,99976	»
209) Carbone Sabato	»	74,90000	»
210) Sciandrone Anna	»	74,88620	»
211) Angeli Tiziana	»	74,86344	»
212) Del Giacomo Vincenzo	»	74,80666	»
213) Loi Alessio	»	74,80000	»
214) Belletti Dante	»	74,59080	»
215) Rustici Ambra (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,50000	»
216) Rosanella Giovanni A. (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,50000	»
217) Merico Carlo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,50000	»
218) Colio Oreste (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,50000	»
219) Cianci Anna Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,50000	»
220) Tegas Lucia	»	74,50000	»
221) Barbanti Giuseppe	»	74,30666	»
222) Migliori Manuela	»	74,18160	»
223) Lo Martire Teresa A. Lucini	»	74,12482	»
224) Moretti Valter (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,00000	»
225) Natale Franco	»	74,00000	»
226) La Forgia Pasquale	»	73,96574	»
227) Bavuso Volpe Filippo	»	73,84528	»
228) Colalillo Mario	»	73,70436	»
229) Lisi Maria Grazia	»	73,60436	»
230) Sammartino Lucio	»	73,56804	»
231) Petrina Antonio	»	73,52252	»
232) Novelli Andrea (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
233) Montillo Domenico (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
234) Zedda Sebastiano (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
235) La Morticella M. Carmela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
236) Luciano Michele (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
237) Massaccesi Carlo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
238) De Luca Silvio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
239) Caputo Sergio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
240) Ortu Rosanna (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
241) Vinci Alberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,50000	»
242) Montanaro Giuseppe	»	73,49976	»
243) Gagliardo Vincenzo	»	73,45448	»
244) Perlo Francesco	»	73,20436	»
245) Coppola Sebastiano (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,00000	»
246) Basile Tonino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,00000	»
247) Greco Francesco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,00000	»
248) Dondi Cristina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,00000	»
249) Tasciotti Angelina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,00000	»
250) Musto Giuseppina Paola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	73,00000	»
251) De Rose Toniella M. Concetta	»	73,00000	»
252) Scarmiglia Francesca	»	72,94298	»
253) Manca Antonello	»	72,62482	»

Candidato		Punti	
254) Campolongo Angiolina	punti	72,54528	su 125
255) Andolina Giacomo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	72,50000	»
256) Leonardi Alfio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	72,50000	»
257) Magalini Renato	»	72,50000	»
258) Giordano Pasquale	»	72,43172	»
259) Ponte Carlo	»	72,40896	»
260) Ciampa Silvana .	»	72,40896	»
261) Lotti Maria Teresa	»	72,38620	»
262) Ferrari Maria Teresa	»	72,30666	»
263) Raciti Salvatore	»	72,00000	»
264) Mancini Luisa	»	71,80000	»
265) Aloisio Nicola	»	71,74988	»
266) Sardone Luigi	»	71,66126	»
267) Cupolo Luigi (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,50000	»
268) Manca Maria Grazia (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,50000	»
269) Galante Daniela (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,50000	»
270) Carotti Roberta	»	71,50000	»
271) Vantaggiato Pasquale	»	71,43172	»
272) Careddu Domenica Anna	»	71,40896	»
273) Candelise Loredana L.	»	71,38620	»
274) Lo Mastro Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	71,00000	»
275) Sagona Luca (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,00000	»
276) Sirca Salvatore (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,00000	»
277) Borghesi Alberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,00000	»
278) Melillo Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,00000	»
279) Inglese Pietro Mariano (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,00000	»
280) De Filippis Maria Carolina A. (articolo 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	71,00000	»
281) Schembri Gerlando	»	71,00000	»
282) Schiano Pasquale	»	70,95436	»
283) Nappa Ermelinda	»	70,80666	»
284) Russo Domenico	»	70,78330	»
285) Torrani Nicola	»	70,59080	»
286) Manna Ferdinando (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	70,50000	»
287) Pagano Filippo Antonio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	70,50000	»
288) Oliva Giorgio	»	70,50000	»
289) Mingione Nicola	»	70,49976	»
290) Cunetto Giuseppe	»	70,38620	»
291) Gabbiadini Federico	»	70,28330	»
292) Aina Paolo .	»	70,01126	»
293) Conti Luciano (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	70,00000	»
294) Lapunzina Giuseppe (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) .	»	70,00000	»
295) La Pegna Pasquale (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	70,00000	»
296) Lovero Adele	»	70,00000	»
297) Esposito Raffaella	»	69,98850	»
298) Farris Efisietto .	»	69,80000	»
299) Corbisiero Rosalia	»	69,59080	»
300) Demurtas Simonello (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,50000	»
301) Gusmeroli Franco (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,50000	»
302) Caruso Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,50000	»
303) Anelli Maria Cristina (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,50000	»
304) Nardone Franco	»	69,50000	»
305) Leuzzi Dante (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,00000	»
306) Giovine Francesca (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,00000	»
307) Caria Pietro (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	69,00000	»
308) Domanico Attilio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	punti	69,00000	su 125
309) Rossi Assunta	»	69,00000	»
310) Aresta Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	68,50000	»
311) Aliberti Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	68,50000	»
312) Condemi Fortunata	»	68,50000	»
313) Leone Maurizio (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	68,36344	»
314) Prandini Gino	»	68,36344	»
315) Vidili Maria Antonietta . . .	»	68,02252	»
316) Gagliotta Aldo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	68,00000	»
317) Battaglia Antonino	»	68,00000	»
318) Oriti Agostino	»	67,74988	»
319) Pepe Antonio Maria (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,50000	»
320) Palma Giovannino (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,50000	»
321) Citino Zucco Francesco . . .	»	67,50000	»
322) Polcaro Giovanni (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,24988	»
323) Visco Maurizio	»	67,24988	»
324) De Vuono Saverio	»	67,11356	»
325) Vecellio Patis Roberto (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604) . . .	»	67,00000	»
326) Gregorio Melino	»	67,00000	»
327) Bellucci Felice (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	66,50000	»
328) Clemente Giuseppe Nicola . .	»	66,50000	»
329) Ioffredi Sorride (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	66,00000	»
330) Cosentino Giovanni	»	66,00000	»
331) Gala Ivana Anna	»	65,00000	»

Art. 2.

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 2 maggio 1984 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco indicate:

Candidato	Provincia
1) Piraccini Lia	Forlì
2) Di Cresce Arnaldo	Campobasso
3) De Leonibus Rosella	Perugia
4) Siroli Corrado	Chieti
5) Fusco Maria Antonietta	Chieti
6) Giglia Concetta	Alessandria
7) Vitale Maria	Bergamo
8) Brugaletta Francesco	Roma
9) Martino Luigi	Roma
10) Marinelli Maria	Brescia
11) Montanelli Claudio	Lucca
12) Salvato Alfonso	Ascoli Piceno
13) Maniscalchi Francesco Saverio	Catanzaro
14) Di Fiordo Maurizio	Viterbo
15) Mazzei Lidia	Rieti
16) Riversi Mario	Pesaro
17) Genghi Aldo	Como
18) Bacchini Mauro	Como
19) De Ciantis Daniela Angela	L'Aquila
20) Rispoli Rodolfo	Chieti
21) Di Lorenzo Anna Maria	Pesaro
22) Rocchetti Riccardo	Pesaro
23) Cigna Giorgio	Forlì
24) Stancampiano Carmela	Cosenza
25) Poggi Clarice	Lucca
26) Mancini Francesco	Milano
27) Allocca Rosa	Modena
28) Sacco Giacoma	Treviso
29) Di Ronza Anna	Chieti
30) Cossu Mariuccia	Nuoro
31) Biondi Katia Fantini	Bologna
32) Bertocchi Aldo	Bologna
33) Rivezzi Maria Grazia	Cosenza
34) Pilone Luigi	Latina
35) Martino Concetta	Torino
36) Morosi Sergio	Ascoli Piceno
37) Terracciano Gelsomina Santoro	Chieti

38) Melaia Attilia	Belluno
39) Luca Francesco	L'Aquila
40) De Maria Francesco Saverio	Torino
41) Monzu' Ettore	Imperia
42) Cerro Ivan	Rieti
43) D'Alessandro Emanuella	Padova
44) Fiori Antonia Natalina	Nuoro
45) Brunetti Tiziana	Parma
46) Contessa Maurizio	Terni
47) Spagna Umberto	Cosenza
48) Di Venezia Salvatore	Campobasso
49) Ercolino Maria Assunta	Padova
50) Consolaro Giorgio	Verona
51) Savonitto Francesco	Udine
52) Zaccaria Gabriella	Potenza
53) Giorcelli Maria Franca	Vercelli
54) Arrigucci Manuela	Viterbo
55) Napoletani Roberto	Cosenza
56) Rossi Margherita	Rieti
57) Forte Filippo	Torino
58) Paolini Eugenio	Ascoli Piceno
59) Muollo Giovanna	Rieti
60) Lizè Lucia	Alessandria
61) Lippi Luisa	La Spezia
62) Iorio Giuseppe	Modena
63) Fidilio Adriana Clio	Verona
64) Pioletti Aurelio	Padova
65) Dibisceglia Giuseppe	Chieti
66) Scarciglia Roberto	Padova
67) Ragusa Provvidenza Pietra	Asti
68) Ferrari Luigi	Novara
69) Di Francesco Nicola	Chieti
70) Leuzzi Maria	Milano
71) De Santis Maria Grazia	Alessandria
72) Mengoni Massimo	Torino
73) Iasevoli Pierluigi	Novara
74) Pane Alfredo	Campobasso
75) Scano Francesco	Cagliari
76) Piscopo Maria Gabriella	Avellino
77) D'Agostino Lucio	Pisa
78) Giancristofaro Daniela	Chieti
79) Macera Matilde	Rieti
80) Sparagna Luca	Milano
81) Allotta Maurizio Maria	Genova
82) Tornambè Francesco	Vicenza
83) Cogliano Luisa Carmen	Rieti
84) Longo Rosalba Francesca	Genova
85) Bonifacio Ugo M.	Piacenza
86) Pagliarulo Marta	Milano
87) Ruggiero Angelo	Grosseto
88) Ronza Michele	L'Aquila
89) Rizzo Giuseppe	Bergamo
90) Cacciato Insilla Domenica	Torino
91) Buono Massimo	L'Aquila
92) Ronsivalle Lucia	Novara
93) Giangrande Salvatore	Pisa
94) Spanò Angela	Udine
95) Apolito Maria	Udine
96) Colangelo Lorenzo	Torino
97) Ciolli Maria Gabriella	Como
98) Pagliara Mariassunta	Rieti
99) Barone Mario Giovanni	Novara
100) Balletta Francesca	Alessandria
101) Carlone Antonello	Teramo
102) De Domenico Umberto	Chieti
103) Leporelli Patrizia	La Spezia
104) Visconti Giuseppe	Alessandria
105) Lombardi Clemente	L'Aquila
106) Olla Luigi	Cagliari
107) Martino Giuliano	Novara
108) Pinto Giuseppe	Pavia
109) Costantini Franco	Pordenone
110) Tauro Luigi	L'Aquila
111) Tricarico Savino	Chieti
112) Rosati Mario	Rieti
113) Ghirardo Fulvio	Savona
114) Coscarelli Antonio	Alessandria
115) Galliani Stigliano Raffaella	Mantova
116) De Giorgis Giuseppe	Brescia
117) Comino Anna	Cuneo
118) Bellisario Grazia	Rovigo
119) Arillotta Maria Teresa	Verona
120) Germanotta Antonino	Imperia
121) Napolitano Giuseppe	Asti
122) Parisi Salvatore	Savona
123) Mura Giuseppe	Oristano
124) Romagnano Giovanni	Como
125) Parrilla Giovanni	Novara
126) De Bonis Paolo	Chieti
127) Petroni Paola	L'Aquila
128) Eusebi Eugenio	Ascoli Piceno
129) Cappellini Tina	Mantova
130) Arena Nicola	Cuneo
131) Di Laudo Nicola	Chieti
132) Di Bello Antonietta	Cuneo
133) Sabbatucci Roberto	Verona
134) Silvestri Filomena	Mantova
135) Sgariglia Giuseppe	L'Aquila
136) Caviggia Gianfranco	Alessandria
137) Piras Lorenzina	Nuoro
138) Di Paolo Giuseppe	L'Aquila
139) Dei Cas Michele	Sondrio
140) Spada Giuseppe	Padova
141) Cesario Federico	Rieti
142) Rizzo Maria Rosaria	Asti
143) Ciasullo Gabriele	L'Aquila
144) Bulgarella Lorenzo	L'Aquila
145) Romano Maria Ausilia	Como
146) D'Introno Luigi	Chieti
147) La Banca Alfonso	Milano
148) Condemi Elvira	Torino
149) La Rosa Giuseppe	La Spezia
150) Granese Beatrice	L'Aquila
151) Bonomo Rosario	Torino
152) Chirico Giuseppe	Padova
153) Camberlingo Antonino	Cuneo
154) Pinto Maria Vittoria	Cuneo
155) Dejure Romano Franco	L'Aquila
156) Ronsisvalle Patrizia	Milano
157) Tedesco Alfonsina	Belluno
158) Porcaro Dolcizia	Livorno
159) Rotondo Giuseppe	Rieti
160) Napolitano Antonio	Verona
161) Casciello Angelo	Cuneo
162) Mattiacci Salvatore	Rieti
163) Stangoni Salvatore Leonardo	Nuoro
164) Gattuso Giovanni	L'Aquila
165) Criserà Giuseppe Massimo	Varese
166) La Marca Sarina	Sondrio
167) Villa Grazia	Como
168) Palma Anna Pasqualina	Cuneo
169) Naddeo Rosario	Verona
170) Galano Vincenzo	Brescia
171) Gamnino Rosetta	Torino
172) Cantaro Carmelo	Imperia
173) Lenzi Maurizio	Cuneo
174) Arru Pierino	Nuoro
175) Buonvino Carmelinda	Novara
176) Piscitelli Maria Grazia	Novara
177) Carella Antonio	Terni
178) Ibello Filomena	L'Aquila
179) Bonfiglio Sandro Gino	Novara
180) Scardillo Francesco	Piacenza
181) Avanzini Gabriele	Mantova
182) Parola Corrado	Cuneo
183) Pischedda Anna Maria	Cagliari
184) Paladino Lucio	Vicenza
185) De Cesare Anna	Milano
186) D'Araio Mauro	Alessandria
187) Avitabile Laura	Como
188) Salvatore Gabriella M.	Cuneo
189) Ruggeri Antonio	Teramo
190) Amatruda Sergio	Milano
191) Calia Marcella	Cuneo
192) Lucidi Pietro	Cuneo
193) Romano Giuseppe	Torino
194) Di Gioia Giuseppe	Cuneo
195) Cunti Luigi	Torino
196) Santoro Luigi Maria Antonio	Vicenza
197) Maggio Calogero	Verona
198) Giurato Antonio	Imperia
199) Carcuro Antonio	Varese
200) Triglia Clara Vittoria	Treviso

201) Colucci Rosalba	Terni
202) Carbonara Maria Teresa	L'Aquila
203) Gualtieri Giovanna	L'Aquila
204) Amicarelli Marina Paola	L'Aquila
205) Carbone Sabato	Novara
206) Sciandrone Anna	Genova
207) Angeli Tiziana	Vicenza
208) Del Giacomo Vincenzo	Como
209) Loi Alessio	Cagliari
210) Belletti Dante	Sondrio
211) Rustici Ambra	L'Aquila
212) Rosanella Giovanni	Milano
213) Merico Carlo	Brescia
214) Colio Oreste	Pordenone
215) Cianci Anna Maria	Piacenza
216) Tegas Lucia	Nuoro
217) Barbanti Giuseppe	Padova
218) Migliori Manuela	Cremona
219) Lo Martire Teresa	Sondrio
220) Moretti Valter	Udine
221) Natale Franco	L'Aquila
222) La Forgia Pasquale	Cremona
223) Bavuso Volpe Filippo	Bergamo
224) Colalillo Mario	L'Aquila
225) Lisi Maria Grazia	Udine
226) Sammartino Lucio	Milano
227) Petrina Antonio	Brescia
228) Novelli Andrea	Asti
229) Montillo Domenico	Como
230) Zedda Sebastiano	Oristano
231) La Morticella Maria C.	L'Aquila
232) Luciano Michele	Novara
233) Massaccesi Carlo	L'Aquila
234) De Luca Silvio	Vicenza
235) Caputo Sergio	Alessandria
236) Ortu Rosanna	Oristano
237) Vinci Alberto	Genova
239) Montanaro Giuseppe	Como
239) Gagliardo Vincenzo	Piacenza
240) Perlo Francesco	Udine
241) Coppola Sebastiano	Cremona
242) Basile Tonino	Bergamo
243) Greco Francesco	Cremona
244) Dondi Cristina	Vercelli
245) Tasciotti Angelina	Vicenza
246) Musto Giuseppina Paola	Piacenza
247) De Rose Toniella M. Concetta	Alessandria
248) Scarmiglia Francesca	Piacenza
249) Manca Antonello	Oristano
250) Campolongo Angiolina	Piacenza
251) Andolina Giacomo	Varese
252) Leonardi Alfio	Rieti
253) Magalini Renato	Mantova
254) Giordano Pasquale	Piacenza
255) Ponte Carlo	Cremona
256) Ciampa Silvana	Cremona
257) Lotti Maria Teresa	Alessandria
258) Ferrari Maria Teresa	Mantova
259) Raciti Salvatore	Como
260) Mancini Luisa	Bergamo
261) Aloisio Nicola	Torino
262) Sardone Luigi	Vicenza
263) Cupolo Luigi	Brescia
264) Manca Maria Grazia	Nuoro
265) Galante Daniela	Pordenone
266) Carotti Roberta	Piacenza
267) Vantaggiato Pasquale	Brescia
268) Careddu Domenica Anna	Nuoro
269) Candelise Loredana L.	Brescia
270) Lo Mastro Antonio	L'Aquila
271) Sagona Luca	Cremona
272) Sirca Salvatore	Nuoro
273) Borghesi Alberto	Pavia
274) Melillo Giovanni	Genova
275) Inglese Pietro Mariano	Brescia
276) De Filippis M. Carolina	Brescia
277) Schembri Gerlando	Torino
278) Schiano Pasquale	Piacenza
279) Nappa Ermelinda	Varese
280) Russo Domenico	Bergamo
281) Torrani Nicola	Brescia
282) Manna Ferdinando	Brescia
283) Pagano Filippo Antonio	Udine
284) Oliva Giorgio	Torino
285) Mingione Nicola	Vercelli
286) Cunetto Giuseppe	Cuneo
287) Gabbiadini Federico	Bergamo
288) Aina Paolo	Novara
289) Conti Luciano	Vercelli
290) Lapunzina Giuseppe	Pavia
291) La Pegna Pasquale	Vercelli
292) Lovero Adele	Torino
293) Esposito Raffaella	Teramo
294) Farris Efisietto	Oristano
295) Corbisiero Rosalia	Genova
296) Demurtas Simonella	Oristano
297) Gusmeroli Franco	Sondrio
298) Caruso Nicola	Vercelli
299) Anelli Maria C.	Pavia
300) Nardone Franco	Cremona
301) Leuzzi Dante	Verona
302) Giovine Francesca	Asti
303) Caria Pietrò	Oristano
304) Domanico Attilio	Vercelli
305) Rossi Assunta	Asti
306) Aresta Nicola	Brescia
307) Aliberti Maria	Cuneo
308) Condemi Fortunata	Imperia
309) Leone Maurizio	Cuneo
310) Prandini Gino	Rovigo
311) Vidili Maria Antonietta	Nuoro
312) Gagliotta Aldo	Como
313) Battaglia Antonino	Torino
314) Oriti Agostino	Como
315) Pepe Antonio Maria	Vicenza
316) Palma Giovannino	Bergamo
317) Citino Zucco Francesco	Imperia
318) Polcaro Giovanni	Como
319) Visco Maurizio	Pavia
320) De Vuono Saverio	Bergamo
321) Vecellio Patis Roberto	Belluno
322) Gregorio Melino	Piacenza
323) Bellucci Felice	Torino
324) Clemente Giuseppe Nicola	Cuneo
325) Ioffredi Sorride	Como
326) Cosentino Giovanni	Cuneo
327) Gala Ivana	Cuneo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1984

Il Ministro: SCALFARO

(2536)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 giugno 1984, ore 9,30;

seconda prova scritta: 6 giugno 1984, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 giugno 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 19 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 21 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Cacro Cuore di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Brescia, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, via Trieste, 17, Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 22 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 giugno 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 27 giugno 1984, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 12 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 19 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 22 giugno 1984, ore 9.

(2537)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 10, in data 24 aprile 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.11.8 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di orticoltura industriale - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.84.5/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto del germoplasma - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.148.1/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto di ricerche e sperimentazione per l'industria laniera «O. Rivetti» - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.64.3/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per gli antiparassitari - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.2.7 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.9.16/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la ricerca sul legno - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.104.1/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la corrosione marina dei metalli - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.94.5/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'automazione navale - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.35.1/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto per la matematica applicata - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.35.2/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto per la matematica applicata - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.94.6/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso lo istituto di automazione navale - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.31.1 del 30 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune - Lesina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.116.9 del 15 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi di teoria dei sistemi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.116.11 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi di teoria dei sistemi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.116.12 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi di teoria dei sistemi - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.87.4/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto biosintesi vegetali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.117.2 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.117.3 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.117.4 del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.87.3 del l'11 ottobre 1983 a quattro posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto biosintesi vegetali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.23.7/P del 17 ottobre 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per le sostanze organiche naturali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.117.5/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.139.1 del 23 luglio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la gestione e pianificazione del suolo - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.12.32 del 16 ottobre 1983 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto motori - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.119.4/P del 13 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.113.8/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studi calcolatori ibridi - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.113.8/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi calcolatori ibridi - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.119.3 del 31 dicembre 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.95.3/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.152.1/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto gas ionizzati - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.5/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.7 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.8/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.9 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.96.10 del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.88.2 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la chimica del terreno - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.34/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.35 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.36/P dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.37/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.38/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.85.4 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione del Mezzogiorno - Ponticelli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.85.4 del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione del Mezzogiorno - Ponticelli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.85.6 del 14 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione del Mezzogiorno - Ponticelli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.26/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fisica dell'atmosfera - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.37/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.10/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.2.31/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.2.32/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.143.1/P del 18 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi Salerno;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.18.20/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.18.21/P del 17 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.18.18/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.18.19/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - San Giuliano Milanese;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.57/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.61/P del 17 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.120.11/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio elaborazione numerale dei segnali - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.91.3/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fitovirologia applicata - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.91.7 del 21 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio propagazione ed antenne - Torino.

(2538)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi pubblici, per esami e per titoli, a posti di meccanografo, di assistente e di commesso nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della qualifica esecutiva del genio civile di Bolzano.

Con decreto 20 settembre 1983, n. 20594/Pr. I, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 85, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 2 maggio 1984, n. 21, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di assistente (quarta qualifica funzionale) in prova del personale esecutivo del genio civile di Bolzano.

I detti due posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

Con decreto 20 settembre 1983, n. 20592/Pr. I, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 82, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 2 maggio 1984, n. 21, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quattro posti di assistente (quarta qualifica funzionale) in prova del personale esecutivo del genio civile di Bolzano.

Di detti quattro posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

Con decreto 20 settembre 1983, n. 20595/Pr. I, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 87, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 2 maggio 1984, n. 21, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico ad un posto di commesso (seconda qualifica funzionale) in prova del personale ausiliario del genio civile di Bolzano.

Il detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

(2602)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso autonomo, per titoli ed esami, a quarantuno posti di operatore specializzato d'esercizio ULA nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale d'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Con decreto 8 marzo 1984, n. 20765/Pr. I, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 335, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 2 maggio 1984, n. 21, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso autonomo a quarantuno posti di operatore specializzato d'esercizio (quinta qualifica funzionale) in prova del personale delle poste e telecomunicazioni.

Di detti quarantuno posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentaquattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

(2603)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 133 del 16 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore tecnico, ruolo tecnico, ex carriera esecutiva, quarto livello.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. **19**.

Istituzione della S.p.a. denominata « C.R.U.E.D. S.p.a. » mediante trasformazione del C.R.U.E.D.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Denominazione e scopo

La regione Umbria promuove la costituzione di una società per azioni denominata C.R.U.E.D. S.p.a. da attuarsi mediante trasformazione del già esistente C.R.U.E.D.

La società, nell'ambito della programmazione regionale e del territorio regionale, si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della gestione dell'amministrazione pubblica e privata mediante l'automazione delle procedure e la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori, nel quadro del S.I.R.P. (Sistema informativo regionale per la programmazione), di un sistema integrato di informazioni e di dati di base e la diffusione di una coscienza di una informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.

Art. 2.
Oggetto sociale

La società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonché tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l'assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate.

Art. 3.
Partecipanti

Alla società partecipano la regione Umbria ed enti territoriali; essa è inoltre aperta alla partecipazione di altri enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica, aziende private, aziende ed istituti di credito.

Art. 4.
Partecipazione della Regione

Per la costituzione della società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

a) la Regione e gli enti pubblici assumono e mantengono nella società una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

b) nell'ambito della maggioranza di cui alla precedente lettera *a*) spetta alla regione Umbria una partecipazione azionaria non inferiore al 35 per cento del capitale sociale;

c) la Regione e gli enti pubblici soci nominano, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alle rispettive partecipazioni azionarie; il consiglio regionale nomina i propri rappresentanti con voto limitato;

d) il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato ove sia nominato, nonché il presidente del collegio sindacale debbono essere scelti tra rappresentanti degli enti pubblici di cui alla precedente lettera *c*).

Art. 5.
Costituzione

La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

Art. 6.
Direttive per gli organi esecutivi regionali

La giunta regionale e il suo presidente cureranno, altresì, che la costituenda società si avvalga inizialmente del personale attualmente dipendente dal C.R.U.E.D. con il rispetto di tutti i diritti acquisiti dallo stesso.

Art. 7.
Concorso della Regione alla costituzione della società e finanziamento della stessa

La Regione concorre alla costituzione della società sottoscrivendo azioni per l'ammontare di lire 100 milioni.

Lo stanziamento necessario sarà iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 6550 del bilancio regionale 1984, la cui denominazione è così modificata: « Partecipazione della regione Umbria al Centro regionale umbro elaborazione dati Società per azioni ».

All'onere di cui al primo comma si farà fronte con l'apposito stanziamento che verrà iscritto sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio suddetto le conseguenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 aprile 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *dicembre* 1983 (*atto n.* 1084) *e in data* 12 *marzo* 1984 (*atto n.* 1165) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *aprile* 1984.

(2302)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1984, n. **20**.

Sub-delega alle province di Perugia e di Terni delle funzioni amministrative riguardanti le licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge sono delegate alle province di Perugia e Terni le funzioni amministrative relative alla concessione delle licenze di attingimento delle acque pubbliche scorrenti nei

rispettivi territori, già delegate alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Esecuzione della delega

Le licenze di attingimento delle acque iscritte negli elenchi delle acque pubbliche delle singole province sono concesse ai sensi dell'art. 56 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nei limiti delle disponibilità ed in conformità delle direttive impartite dalla Regione, nel quadro della programmazione regionale in materia di utilizzazione delle risorse idriche e nel rispetto dei diritti legittimamente costituiti.

Art. 3.

Revoca delle concessioni

E' in facoltà delle province disporre provvedimenti di revoca, previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 del testo unico di leggi sopracitato, sia per esercizio non conforme alla relativa concessione che per motivi di pubblico interesse ovvero per la garanzia di diritti legittimamente costituiti sulle acque concesse.

Art. 4.

Provvedimenti

Gli atti emanati dalla amministrazione provinciale, per la revoca di licenze di attingimento, sono definitivi.

Copia di essi dovrà essere trasmessa alla Regione, alle intendenze di finanza ed alle amministrazioni che possano eventualmente essere interessate.

Art. 5.

Vigilanza

Le province sono incaricate di effettuare, a mezzo dei propri agenti giurati, il controllo sulle licenze che vengono esercitate nel territorio di loro competenza.

Art. 6.

Poteri d'indirizzo e coordinamento

La giunta regionale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo, delle funzioni sub-delegate con la presente legge nel rispetto della programmazione regionale.

Qualora le amministrazioni delegatarie non adempiano allo espletamento delle funzioni attribuite, la giunta regionale, previa fissazione di un termine, può sostituirsi ad esse nel compimento degli atti.

Art. 7.

Norme finanziarie

Per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative loro delegate con la presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 80.000.000 da assegnare per due terzi alla provincia di Perugia e per un terzo alla provincia di Terni.

La spesa di cui al precedente comma sarà imputata al capitolo 852 — di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercito 1984 — denominato «Contributo alle province di Perugia e Terni nelle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega delle funzioni regionali in materia di rilascio delle licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque pubbliche» (tit. I, sez. 1ª, rubr. 4, cat. 5, tipo 1.1, sett. 13) e ad essa si farà fronte con lo stanziamento che sarà appositamente iscritto nel fondo globale di cui al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di competenza e di cassa a detto bilancio ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Per gli anni 1985 e successivi l'onere sarà determinato con la legge annuale di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge regionale n. 23 del 1978 ed entro i limiti delle disponibilità stanziate dal bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 aprile 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 marzo 1984 (atto n. 1159) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1984, n. **21.**

Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 20 aprile 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la Regione promuove, in attuazione dei principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la realizzazione di programmi di vaccinazioni, relativamente alla profilassi immunitaria, delle seguenti patologie virali:

epatite virale;

rosolia;

morbillo.

Art. 2.

Programma

L'osservatorio epidemiologico regionale previa opportuna intesa con l'Istituto superiore di sanità e con gli istituti scientifici e clinici dell'Università di Perugia, provvede alla predisposizione del programma.

La giunta regionale approva il programma triennale, sentito il consiglio tecnico regionale per la sanità e previo parere della competente commissione permanente del consiglio regionale.

Il programma che ha durata triennale deve prevedere:

i singoli programmi vaccinali;

i destinatari;

le modalità e i tempi degli interventi;

la gratuità degli interventi e degli accertamenti clinici necessari;

un'adeguata e specifica azione di informazione volta alla consapevolezza delle implicazioni della vaccinazione.

Art. 3.

Organizzazione

L'attuazione dei programmi di vaccinazione è di competenza delle singole U.L.S.S. che a tale scopo provvedono ad individuare le strutture ed il personale per effettuare gli interventi di vaccinazione di cui alla presente legge.

In ogni U.L.S.S. viene istituito un registro per le vaccinazioni effettuate.

Art. 4.
Norma finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, al cap. 2164 denominato: «Spese per profilassi vaccinali mediche e veterinarie» e ad esso si farà annualmente fronte con quota del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di spettanza della regione Umbria.

L'entità dello stanziamento annuale di cui al precedente comma sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 aprile 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 marzo 1984 (atto n. 1161) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1984, n. 22.
Norme sull'emanazione di direttive vincolanti per l'attività delle U.L.S.S.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

La Regione, per le finalità di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ed allo scopo di garantire l'attuazione della programmazione sanitaria regionale, emana direttive vincolanti alle unità locali sanitarie e socio assistenziali (U.L.S.S.) secondo le norme della presente legge.

Art. 2.
Definizione

Le direttive vincolanti di cui alla presente legge concernono disposizioni a carattere generale per assicurare la coerenza della gestione dei servizi socio-sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione nonché per garantire omogenità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie.

Art. 3.
Presupposti

Le direttive vincolanti vengono emanate nel rispetto delle norme e delle procedure previste da:

a) le leggi dello Stato e altre disposizioni statali a carattere vincolante;

b) le leggi della Regione e le altre disposizioni normative del consiglio regionale;

c) il piano socio-sanitario regionale.

Art. 4.
Procedure

Le direttive vincolanti alle U.L.S.S. vengono emanate dalla giunta regionale su parere della consulta regionale prevista all'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Sono sentite anche la competente sezione del consiglio tecnico regionale per la sanità, qualora trattisi di materie che rientrano nella competenza di tale organismo e le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, qualora trattisi di materie concernenti istituti normativi ed economici del personale.

I pareri di cui al presente articolo sono espressi entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

Della proposta di atto di indirizzo e coordinamento vengono informati il consiglio regionale e la sezione regionale dell'A.N.C.I.

Art. 5.
Deroga

Non sono soggetti alle procedure di cui all'art. 4 gli atti concernenti:

1) disposizioni che la giunta regionale emana per ottemperare a direttive o altre norme statali o regionali a carattere normativo;

2) altre disposizioni meramente attuative o di recepimento di norme legislative e regolamentari;

3) disposizioni aventi carattere di urgenza ai sensi delle leggi regionali n. 19/1982 e n. 24/1982

Art. 6.
Efficacia

Le deliberazioni della giunta regionale contenenti le direttive vincolanti sono notificate mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione alle U.L.S.S., al comitato regionale di controllo sugli atti amministrativi degli enti locali per le determinazioni di competenza ed ai presidenti dei collegi dei revisori delle U.L.S.S.

Le U.L.S.S. adeguano la loro attività alle disposizioni contenute nelle direttive vincolanti con delibera del comitato di gestione entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 16 aprile 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 giugno 1984 (atto n. 952) e in data 12 marzo 1984 (atto n. 1162) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1984, n. 23.
Interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

FINALITÀ DELLA LEGGE E DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 1.

La Regione, in armonia con i propri strumenti programmatici e con gli indirizzi della politica agricola dello Stato e della CEE, promuove e sostiene l'agriturismo quale attività in grado di contribuire ad integrazioni di reddito degli operatori agricoli,

al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, alla salvaguardia del patrimonio edilizio ed alla valorizzazione di prodotti tipici, nonché allo sviluppo del turismo ed alla tutela delle tradizioni culturali.

Art. 2.

Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.

Per attività agrituristica devono intendersi iniziative di ricezione, ristoro, svago, realizzate con l'esercizio dell'impresa agricola.

Sono utilizzabili a fini agrituristici i fabbricati esistenti sul fondo nonché, ove il fondo ne sia privo, gli immobili comunque di proprietà dell'imprenditore, purché ubicati in centri agricoli del comune ove ha sede l'azienda.

Art. 3.

Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il comune ove ha sede l'azienda, al quale i soggetti interessati presenteranno apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

relazione illustrativa del piano di attività agrituristica, con indicazione delle caratteristiche dell'azienda, del sistema di conduzione, degli edifici da destinarvi e della loro capacità ricettiva, che non può superare le 6 camere per un massimo di 15 posti letto, degli eventuali interventi di adeguamento, nonché del periodo di esercizio; ove la domanda sia presentata da affittuario, la stessa dovrà essere corredata da esplicita autorizzazione del proprietario;

certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva, delle persone che la eserciteranno, rilasciato dal competente servizio dell'unità sanitaria locale;

parere favorevole del competente servizio dell'unità sanitaria locale in ordine all'idoneità degli immobili e dei locali da adibire all'attività nel rispetto dei criteri stabiliti dal programma regionale di cui al successivo art. 5;

documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Il comune provvede sulle domande di cui al precedente comma entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In caso di accoglimento della domanda, il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita l'operatore agrituristico all'attività, indicando le condizioni e le modalità di esercizio.

Sono fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune trasmette alla Regione e all'azienda di promozione turistica competente per territorio l'elenco nominativo degli imprenditori autorizzati nell'anno precedente, con l'indicazione delle caratteristiche delle singole attività.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra i trenta ed i sessanta giorni, qualora accerti che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi di cui alla presente legge.

L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

c) abbia subito più di due sospensioni nel corso di un anno solare, ai sensi del primo comma del presente articolo;

d) non abbia rispettato i vincoli previsti dal piano regionale in ordine alla destinazione d'uso degli immobili interessati da interventi pubblici di favore.

La revoca è comunicata alla Regione e all'azienda di promozione turistica competente per territorio, al fine dell'aggiornamento degli elenchi in loro possesso nonché della revoca degli eventuali contributi concessi e del recupero delle somme eventualmente erogate.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, sentite le province, i comuni, le associazioni e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, predispone il programma agrituristico regionale, che deve, tra l'altro, individuare:

a) l'insieme coordinato delle iniziative di studio, di ricerca e di formazione professionale;

b) le zone ritenute di maggiore interesse agrituristico;

c) i criteri per lo sviluppo della attività agrituristica in funzione delle esigenze locali anche in ordine ai requisiti tecnici e sanitari degli immobili da utilizzare a tale scopo;

d) le modalità di promozione della domanda e dell'offerta agrituristica;

e) il finanziamento delle iniziative agrituristiche e di quelle collegate all'attività agrituristica, con priorità per quelle da attuarsi nelle zone di maggiore interesse agrituristico;

f) i vincoli di destinazione d'uso degli immobili interessati agli interventi;

g) le tariffe massime praticabili nell'esercizio dell'attività agrituristica.

Il programma agrituristico è approvato dal consiglio regionale ed ha durata triennale.

Entro il 31 luglio di ogni anno le associazioni e le organizzazioni agrituristiche possono richiedere alla giunta regionale l'aggiornamento per l'anno successivo delle tariffe fissate dal programma agrituristico regionale.

Sulla richiesta decide la giunta regionale entro il 31 ottobre.

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 6.

La giunta regionale, con le modalità previste dal programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in conto interessi per la esecuzione di interventi di recupero, ampliamento ed adattamento, anche igienico-sanitario, dei fabbricati di cui all'art. 2 da destinare all'attività agrituristica.

Nella concessione dei contributi di cui al comma precedente costituiscono motivi di priorità, nell'ordine:

a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico;

b) l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria dei coltivatori diretti o degli affittuari coltivatori diretti;

c) l'appartenenza dell'immobile da interessare all'intervento alla tipologia tradizionale della zona sulla base di specifica dichiarazione del comune, per cui il recupero acquista valore di tutela di un bene culturale.

NORMA FINANZIARIA

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 330 milioni in termini di competenza e cassa, con iscrizione al cap. 8163 (titolo secondo, sez. 10, rubr. 42, cat. 3, sett. 10, tipo 2.1) di nuova istituzione, denominato: « Incentivi per lo sviluppo e il potenziamento dell'agriturismo ».

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione in termini di competenza e cassa: per 150 milioni lo stanziamento iscritto al cap. 7666, voce 2380; per lire 180 milioni con prelievo dal cap. 6120 « Fondo per provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione (elenco n. 2, punto n. 6 del D.L. di bilancio regionale 1984) ».

Nel bilancio pluriennale 1984-86 è prevista apposita scheda finanziaria descrittiva; ad essa saranno apportate le opportune modifiche con deliberazione della giunta regionale in base a quanto previsto dall'art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità.

Per gli anni successivi all'anno finanziario 1984, le autorizzazioni di spesa per l'attuazione della presente legge, saranno determinate con legge di bilancio annuale a norma degli arti-

coli 2, quarto e quinto comma, nonché dell'art. 5, secondo comma, della citata legge regionale di contabilità, secondo le previsioni recate dai relativi bilanci pluriennali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 aprile 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *marzo* 1984 (*atto n.* 1167) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *aprile* 1984.

(2303)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1984, n. 18.

Legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11. Norme per la promozione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive. Modifiche art. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 4 *aprile* 1984).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *a*) del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive» è così sostituita:

«*a*) l'acquisto di beni mobili e immobili, nonché la realizzazione di lavori di restauro e di ristrutturazione, con finalità di adeguamento e qualificazione delle strutture teatrali, nonché di attuazione delle disposizioni legislative per la sicurezza e l'agibilità dei locali al pubblico spettacolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 e dei D.M.I. in data 6 luglio 1983».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 marzo 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *febbraio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *marzo* 1984.

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1984, n. 19.

Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 4 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità

La presente legge, in attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, disciplina per gli anni 1984-85 i criteri e le modalità di accesso al finanziamento regionale delle iniziative e degli interventi per il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Art. 2.

Fonti rinnovabili di energia

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

Titolo II

INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 3.

Classificazione degli interventi

Possono essere concessi contributi:

a) per interventi nell'edilizia intesi al contenimento dei consumi di energia primaria e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 2, consistenti nella climatizzazione degli edifici a qualunque uso adibiti, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate, nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi;

b) per interventi nel settore agricolo, industriale e artigianale consistenti nella realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti, aventi lo scopo di ridurre i consumi energetici;

c) per interventi nel settore agricolo consistenti nella realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

Interventi nell'edilizia

Gli interventi finanziabili ai sensi del precedente art. 3, lettera *a*), sono così specificati:

1) interventi di coibentazione negli edifici esistenti, tali da consentire un risparmio di energia non inferiore al 20% e da effettuarsi secondo le regole tecniche contenute nella tabella *A* allegata alla legge n. 308/182;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento negli edifici di nuova costruzione, ovvero, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione, negli edifici esistenti; le caratteristiche che individuano i generatori di calore ad alto rendimento sono contenute nella tabella *B* allegata alla legge n. 308/1982;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili, che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento, nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178; le pompe di calore da ammettere al contributo devono avere un coefficiente di prestazione uguale o maggiore a 2,65;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati in edifici civili, perché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila Kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Per gli interventi di cui ai punti del precedente comma possono essere concessi, su domanda del proprietario dell'immobile o degli altri soggetti legittimati e indicati nelle direttive di cui al successivo art. 8, contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa di investimento documentata. La percentuale del contributo può essere elevata fino all'80% degli investimenti per gli interventi di cui al punto n. 5. Per ciascun intervento non può comunque essere concesso un contributo superiore a 15 milioni.

Nei casi di cui al primo comma, punto n. 1, il contributo deve intendersi riferito ai singoli interventi, come indicati nella tabella *A* allegata alla legge n. 308, e non al complesso degli

interventi eseguibili su di un edificio. In particolare, il 20% di risparmio di energia deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo sul quale si interviene.

Art. 5.

Norme comuni per gli interventi in edilizia

Gli interventi di cui alla presente legge su edifici esistenti sono assimilati a quelli di manutenzione straordinaria, per gli effetti di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, numero 457 e art. 3 della legge regionale n. 59/1980.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera e non è quindi soggetta ad autorizzazione specifica.

Gli interventi su parti comuni di edifici sono decisi a maggioranza delle quote millesimali.

Art. 6.

Interventi per la riduzione dei consumi energetici nel settore agricolo, industriale e artigianale

Gli interventi ai sensi dell'art. 3, lettera *b*), possono essere ammessi al contributo sugli interessi per mutui fino a dieci anni deliberati:

a) per gli interventi nel settore industriale e artigianale dagli istituti di credito a medio termine o degli altri istituti autorizzati;

b) per gli interventi nel settore agricolo, dagli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento.

L'ammontare del contributo sarà determinato in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere, accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'onere a carico dell'amministrazione non può comunque superare i 500 milioni.

In alternativa al contributo in conto interessi possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 25% della spesa preventivata e con il limite massimo di 500 milioni.

Possono essere ammessi al contributo di cui ai commi precedenti gli interventi che comportino una economia non inferiore al 15% dei consumi di idrocarburi e/o di energia elettrica.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, kg 1 di idrocarburi è considerato equivalente a Kwh 4 di energia elettrica.

Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dal soggetto erogante il finanziamento.

Art. 7.

Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo

Gli interventi nel settore agricolo di cui all'art. 3, lettera *c*), realizzati da operatori agricoli pubblici o privati, singoli o associati, che dimostrino di poter utilizzare direttamente l'energia prodotta, possono essere ammessi al contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa di investimento documentata, elevabile al 60% per le cooperative agricole e loro consorzi.

Per gli stessi interventi possono inoltre essere concessi, per la parte di spesa non coperta ai sensi del comma precedente, contributi negli interessi di mutui integrativi ventennali al tasso agevolato del 10,75% ridotto al 7,25% nelle zone montane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991. I mutui sono concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Il concorso di cui al comma precedente non potrà comunque superare la differenza tra il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e il tasso agevolato. La consistenza di quest'ultimo può essere modificata dal consiglio regionale, nei limiti consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 in base alle variazioni dei tassi di riferimento.

I mutui sui quali puo essere concesso il concorso negli interessi ai sensi del secondo comma del presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che non possono accedere alle garanzie di cui al comma precedente possono usufruire della garanzia sussidiaria prevista dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 59.

L'ammortamento dei mutui integrativi ha inizio il primo giorno del semestre successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo e viene effettuato in rate semestrali costanti posticipate.

L'onere relativo al periodo di pre-ammortamento non può superare l'ammontare di due semestralità del concorso negli interessi di ammortamento.

Nel caso di estinzione anticipata dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte per tutto il periodo di ammortamento a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Le anticipazioni e le erogazioni in corso di opera, relative alle operazioni creditizie, sono regolate dalla normativa generale sul credito agrario.

Titolo III

PROCEDURE

Art. 8.

Direttive regionali

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione le direttive per l'applicazione della legge stessa. La deliberazione, i cui contenuti devono essere corrispondenti agli obiettivi ed agli indirizzi degli atti della programmazione regionale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le direttive, con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, indicano: le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica; l'indicazione dei soggetti legittimati a richiedere i contributi per gli interventi previsti dalla presente legge; i criteri di priorità per la loro concessione; le modalità di liquidazione degli stessi.

Art. 9.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo per gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentate dai soggetti legittimati entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle direttive di cui al precedente art. 8. Entro i tre mesi successivi alla suddetta scadenza, la giunta regionale, sulla base delle richieste di contributo pervenute, può disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Le domande sono presentate:

a) per gli interventi di cui all'art. 3, lettera *a*), al comune sul cui territorio avviene l'intervento;

b) per gli interventi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*) alle associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 o alle comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, con riferimento alle aree intercomunali previste dall'allegato *A* della citata legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e successive modificazioni.

Le domande contenenti richieste di contributo in conto interesse devono essere contestualmente presentate agli istituti ed enti autorizzati prescelti per le operazioni di mutuo.

Tutte le domande devono contenere gli elementi atti a consentire la valutazione tecnico-economica dell'intervento, nonché l'indicazione del risparmio o dell'incremento di energia preventivato.

Nella domanda il richiedente assume espressamente l'impegno ad osservare le prescrizioni concernenti le modalità tecniche per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere. Attesta inoltre sotto la propria responsabilità che non sono state presentate altre istanze per il finanziamento pubblico degli stessi interventi.

I comuni provvedono con appositi bandi a pubblicizzare i termini e le modalità di presentazione delle domande in conformità alle disposizioni emanate dalla Regione ai sensi del precedente art. 8.

Art. 10.
Istruttoria

Le associazioni intercomunali o le comunità montane e i comuni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ai sensi del precedente art. 9, valutata l'ammissibilità delle domande e la loro corrispondenza alle direttive di cui all'art. 8, predispongono entro centoventi giorni dalla pubblicazione delle direttive stesse gli elenchi delle domande in ordine di priorità, con indicazione della spesa ammissibile e tenuto conto, per i contributi in conto interesse di cui all'art. 6, della disponibilità deliberata dall'istituto prescelto per le operazioni di mutuo. Gli elenchi comprendono anche le eventuali richieste delle stesse associazioni intercomunali, comunità montane o comuni, per interventi da realizzare su beni rientranti nella loro disponibilità. Gli elenchi, approvati dalle rispettive assemblee con clausola di immediata eseguibilità, sono contestualmente trasmessi alla giunta regionale.

Le direttive regionali di cui all'art. 8 contengono le disposizioni perché gli enti funzionali FIDI, ERTAG, ETSAF, diano l'opportuna assistenza tecnica nella istruttoria finanziaria e pratica della domanda nonché nella predisposizione di idonee azioni promozionali intese a creare e indirizzare le domande secondo quanto indicato nelle direttive.

Art. 11.
Adempimenti regionali

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli elenchi e nel rispetto delle relative priorità, ripartisce tra le associazioni intercomunali o comunità montane e i comuni le complessive disponibilità finanziarie, previa verifica della osservanza delle direttive di cui all'art. 8 e trasferisce agli enti stessi i fondi per la concessione dei contributi in conto capitale.

Art. 12.
Concessione dei contributi

Le associazioni intercomunali o comunità montane e i comuni rispettivamente per gli interventi di propria competenza, concedono i contributi in conto capitale sulla base della ripartizione di cui al precedente art. 11, del rispetto delle priorità definite.

I contributi in conto capitale sono erogati in una unica soluzione dopo formale dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera e dopo accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto realizzato rispetto al progetto per il quale si è ottenuto il finanziamento. In alternativa, su richiesta dell'interessato, i contributi in conto capitale possono essere concessi in due rate di cui la prima a stato di avanzamento dei lavori e a fronte della spesa documentata e la seconda dopo verifica di avvenuta realizzazione dell'opera conforme al progetto presentato.

I mutui per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi dagli istituti di credito sulla base dei nulla osta emessi dalle associazioni intercomunali o comunità montane competenti, nell'ambito delle disponibilità a queste assegnate per i corrispondenti contributi in conto interesse ai sensi dell'art. 11, primo comma e nel rispetto delle priorità definite. Alla erogazione del contributo in conto interesse provvede la giunta regionale secondo le modalità in atto per gli istituti di credito agrario di miglioramento ovvero previste dalle apposite convenzioni stipulate dalla giunta regionale con gli istituti di credito.

Varianti sostanziali ai progetti presentati e per i quali sono stati concessi finanziamenti possono essere autorizzate nei limiti della spesa ammessa, solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dall'ente che ha concesso il contributo in conto capitale o che ha rilasciato il nulla osta per il contributo in conto interesse e devono comunque risultare compatibili con le finalità del finanziamento stesso e con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 13.
Vigilanza

L'associazione intercomunale o comunità montana e il comune esercitano rispettivamente la vigilanza sull'attuazione degli interventi per i quali hanno concesso il finanziamento.

Nel caso di interventi realizzati dalle associazioni intercomunali o comunità montane e dai comuni i poteri di vigilanza sono esercitati dalla giunta regionale.

Art. 14.
Decadenza dai finanziamenti

L'associazione intercomunale o comunità montana e il comune, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti i soggetti interessati, pronunciano la decadenza dai finanziamenti concessi, ancorché in tutto o in parte già liquidati, qualora:

a) i finanziamenti siano stati distolti dalle finalità per le quali erano stati concessi;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi legali, nonché l'esclusione fino ad un decennio da ogni finanziamento regionale.

La deliberazione dell'associazione intercomunale o comunità montana e del comune pronuncia la decadenza dai finanziamenti nell'osservanza delle direttive regionali di cui all'art. 8.

Nei casi di cui all'art. 13, secondo comma, la decadenza ed i connessi provvedimenti di cui al precedente comma sono deliberati dalla giunta regionale.

Titolo IV
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.
Relazione annuale

La giunta regionale, entro il mese di febbraio 1985, elabora e trasmette rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i contributi di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), e al Ministero dell'agricoltura, per i contributi di cui all'art. 3, lettera *c*), un consuntivo degli interventi finanziati, esprimendo una valutazione degli stessi in rapporto agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, con particolare riferimento al contenimento del consumo di idrocarburi e di energia elettrica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Allo scopo di redigere il consuntivo regionale, le associazioni intercomunali o comunità montane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono alla giunta regionale entro il 31 dicembre 1984 una relazione contenente ogni dato utile in ordine agli interventi finanziati.

Art. 16.
Convenzioni tecniche

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR e le università toscane, al fine di agevolare l'espletamento delle istruttorie tecniche relative alle domande di finanziamento presentate e di predisporre idonee azioni promozionali intese a creare e indirizzare le domande secondo quanto indicato nelle direttive. La giunta regionale si avvarrà inoltre della collaborazione dell'ERTAG e istituti universitari promuovendo altresì le opportune iniziative per l'eventuale apporto di organi tecnici dello Stato, al fine di precostituire le migliori condizioni operative per l'esame delle domande.

Le direttive devono contenere le indicazioni perché utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 10 e dal primo comma dell'art. 16, vengano individuate le azioni promozionali da svolgere e siano costituite idonee strutture operative per garantire una omogeneità di indirizzo e valutazione sia degli aspetti tecnici che gestionali.

Gli apporti tecnici individuati ai sensi del precedente comma sono messi a disposizione anche dalle associazioni intercomunali o comunità montane e dei comuni per le fasi istruttorie di loro competenza.

Con le convenzioni di cui al primo comma possono inoltre essere concordati studi e ricerche da compiersi dagli enti stessi al fine di:

1) realizzare il censimento delle fonti energetiche e delle strutture distributive delle risorse energetiche della Regione;

2) svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

3) individuare il potenziale energetico della Regione.

Art. 17.

Finanziamento e autorizzazione della spesa

Per il 1984 alla corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti indicati ai capitoli 11240 e 11260 del bilancio 1984, nonché con i fondi iscritti con la variazione di bilancio di cui al successivo articolo.

Le somme trasferite e non impegnate dalle associazioni intercomunali o comunità montane e dai comuni saranno restituite alla Regione che provvederà in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge si fa fronte, per il 1984, con lo stanziamento iscritto al cap. 01380 del bilancio 1984.

Per il finanziamento della spesa negli esercizi successivi si fa rinvio alle singole leggi di bilancio.

Art. 18.

Variazioni di bilancio

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione 1984 sono apportate per analogo importo le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 marzo 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *febbraio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *marzo* 1984.

(2150)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1984, n. 8.

Proroga di incarichi a tempo pieno conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli incarichi a tempo pieno conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, dalla comunità collinare del Friuli e dalle comunità montane, e in atto al 31 dicembre 1983, possono essere ulteriormente prorogati, qualora ne permanga la effettiva necessità, fino alla scadenza di efficacia della legge regionale medesima, quale determinata dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1983, n. 24.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 marzo 1984

COMELLI

(1597)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227